

IL PRESIDENTE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7-2-2018;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

visti i verbali delle udienze in data 20-12-2017 e 7-2-2018;

rilevato che il resistente non è comparso, nonostante la ritualità delle notifiche del ricorso e dei provvedimenti di fissazione delle udienze;

ritenuto, per quanto emerge dalle allegazioni di parte ricorrente e dal complessivo atteggiamento assunto dal resistente (non solo per non essere comparso nelle udienze nonostante la regolarità delle notifiche dei provvedimenti di relativa fissazione, ma anche per non aver riscontrato minimamente la raccomandata inviatagli a suo tempo dalla ricorrente per invitarlo alla firma dei documenti necessari per consentire il rientro in Italia della figlia minore della coppia), che il F abbia mostrato totale disinteresse per la figlia minore avuta dalla ricorrente, di fatto e concretamente dimostrando di non averla mai cercata nel periodo del soggiorno della stessa in Brasile ed anzi non avendo provveduto neppure al minimo necessario per consentirne il ritorno in Italia;

ritenuto, pertanto, che un affidamento condiviso, allo stato, sarebbe contrario all'interesse stesso della minore, la quale, di fatto, è stata ed è oggetto di attenzione, quand'anche forzatamente a distanza, solo da parte della madre, sicchè si giustifica un affidamento esclusivo della bambina, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla ricorrente, con conseguente esercizio in via esclusiva, da parte di quest'ultima, della responsabilità genitoriale;

ritenuto, poi e nella specie, che, in considerazione dell'oggettivo e prolungato (negli anni) totale disinteresse del padre verso la figlia e della sostanziale irreperibilità del resistente, appare necessario prevedere, applicando il disposto derogativo astrattamente previsto dalla norma sopra richiamata (cfr. art. 337 quater, 3° comma c.c. - " Salvo che non sia diversamente stabilito ..."), che anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia vengano adottate esclusivamente dalla madre ricorrente, fermo restando, naturalmente, il diritto-dovere per il genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione ed educazione della minore;

considerato, ancora e di conseguenza, che la minore deve trovare collocazione prevalente presso la madre presso l'attuale abitazione della stessa in

;

ritenuto che può essere consentito al padre della minore l'esercizio del diritto di visita della bambina quando voglia, previo preavviso ed accordi con la madre su giorni, tempi e modi;

ritenuto, ancora, in considerazione del fatto che la ricorrente (cfr. dichiarazione sostitutiva prodotta) risulta, in concreto, priva di reddito, che debba essere posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla ricorrente medesima, entro il giorno 5 di ogni mese e tramite vaglia postale intestato alla medesima, della



somma di € 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal febbraio 2019;

ritenuto, ancora, che il resistente debba contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive) necessarie nell'interesse della minore, previa esibizione, da parte della ricorrente, di idonea documentazione di spesa al riguardo;

p.q.m.

visti gli artt. 708 e segg. c.p.c.;

emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:

- 1) Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- 2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, la quale avrà l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale sulla stessa e potrà adottare, anche da sola, le decisioni di maggiore interesse per la minore, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione ed educazione della figlia;
- 3) Dispone che la minore sia collocata presso la madre nella sua abitazione attualmente sita in ;
- 4) Dispone che il padre possa vedere ed avere con sé la figlia quando voglia, previo preavviso e relativi accordi su giorni, tempi e modi con la madre;
- 5) Pone l'obbligo a carico del F di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 250,00, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante vaglia postale intestato alla ricorrente medesima e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal febbraio 2019;
- 6) Pone l'obbligo a carico del F di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive) necessarie nell'interesse della figlia minore, il tutto previa esibizione, da parte della ricorrente, di idonea documentazione di spesa al riguardo.

Nomina Giudice istruttore della causa la dott.ssa Francesca Sirianni, fissando per la comparizione delle parti e la trattazione dinanzi alla stessa l'udienza del 3-5-2018 ore di rito.

Assegna alla ricorrente termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, 3° comma nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.

Assegna al convenuto resistente termine per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, 1° e 2° comma c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Avverte il convenuto resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Assegna termine perentorio alla ricorrente fino al 15-3-2018 per la notifica della presente ordinanza al convenuto non comparso.



Si comunichi alla ricorrente ed al P.M. in sede.

Ascoli Piceno, 9-2-2018.

Il Presidente

(dott. Luigi Cirillo)

